

# Federazione GILDA UNAMS

## UFFICIO LEGALE

### Via Nizza, n.11 - ROMA

Ai Dirigenti FGU  
SEDE

Roma li 15 gennaio 2013

**OGGETTO: Stabilizzazione rapporto di lavoro – Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia europea**

La Federazione Gilda-Unams, in virtù della rituale costituzione, con intervento ad adiuvandum presso il Tribunale di Napoli a sostegno di una docente precaria della scuola, è legittimata a stare in giudizio davanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea a difesa dei docenti precari dello Stato italiano.

Nel corso del citato giudizio, infatti, il giudice rimettente ha accolto le eccezioni della parte ricorrente e della federazione Gilda-Unams disponendo, con ordinanza di rimessione, la prima questione di pregiudizialità comunitaria riguardante i docenti della scuola pubblica italiana.

Il giudice remittente ha chiesto alla Corte di Giustizia di rispondere sulla seguenti sei questioni:

- 1. Se il contesto normativo del settore scuola, come descritto, costituisca misura equivalente ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE;*
- 2. Quando debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello "Stato", ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE ed in particolare anche dell'inciso "settori e/o categorie specifiche di lavoratori" e quindi sia atto a legittimare conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati;*
- 3. Se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE ed all'articolo 14, comma 1, lett. C), della direttiva 2006/54/CE, nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano comprese anche le conseguenze dell'illegittima interruzione del rapporto di*

# Federazione GILDA UNAMS

## UFFICIO LEGALE

### Via Nizza, n.11 - ROMA

*lavoro. In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell'ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4;*

- 4. Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato rappresentare in un procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea un quadro normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente soddisfattiva degli obblighi derivanti dalla appartenenza alla Unione europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente alla interpretazione offerta dallo Stato;*
- 5. Se nelle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro previste dalla direttiva 91/533/Cee e segnatamente dall'art.2, commi 1 e 2, lett.e), rientri la indicazione delle ipotesi in cui il contratto di lavoro a termine si può trasformare in contratto a tempo indeterminato;*
- 6. In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede se una modifica con efficacia retroattiva del quadro normativo tale che non garantisca al lavoratore subordinato la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti dalla direttiva, ovvero il rispetto delle condizioni di lavoro indicate nel documento di assunzione, sia contrario all'art. 8, n.1, della direttiva 91/533/Cee ed alla finalità di cui alla direttiva 91/533/Cee ed in particolare al 2° "considerando".*

Il suddetto processo è stato sospeso, come disposto nella stessa ordinanza, nelle more del pronunciamento della C.G.U.E. in merito ai riportati quesiti.

La Corte di Cassazione ha già disposto il primo rinvio nelle more della decisione di detta ordinanza

Per l'effetto, sarà opportuno chiedere che i giudizi in corso vengano decisi, con sentenza non definitiva, per la parte che riguarda la cd. "progressione di carriera" ossia il riconoscimento giuridico ed economico del servizio pre-ruolo, e sospesi, all'esito della

# Federazione GILDA UNAMS

## UFFICIO LEGALE

### Via Nizza, n.11 - ROMA

decisione della C.G.U.E. per la parte riguardante la riqualificazione dei contratti a termine e del conseguente risarcimento del danno, depositando l'allegata ordinanza.

I tempi presumibili per il pronunciamento della Corte di Giustizia sono all'incirca di un anno dalla rimessione della questione da parte della cancelleria del Tribunale di Napoli.

Questo ufficio avrà cura di informarvi sulle novità a riguardo.

F.to Avv. Tommaso de Grandis